

Nota congiunta

NUOVO ESTEROMETRO, TEMPISTICA INADEGUATA

L'87% degli operatori dichiara che non sarà in grado di rispettare i nuovi termini

Roma, 31/05/2022. Le precompilate Iva sperimentali sono considerate utili, al momento, da meno del 2% degli operatori mentre le scadenze del nuovo esterometro, al debutto fra un mese, nella gestione degli acquisti da non residenti, saranno problematiche per l'87% degli operatori. Lo rileva il sondaggio realizzato nel corso del mese di maggio da ANC e Confimi su un campione di circa 900 imprese e professionisti. Quasi il 70% ha già aggiornato i software per il nuovo esterometro ma solo 18% sta già utilizzando le nuove modalità imposte, come obbligo, dalla legge di bilancio 2021 con effetto per le operazioni effettuate da luglio 2022 (specifiche tecniche 1.7) ancorché, di fatto, fossero già utilizzabili facoltativamente (versione 1.6) fin da ottobre 2020. Per i 46% dei contribuenti l'aggiornamento del software è compreso nel canone annuo mentre gli altri hanno dovuto sostenere un costo aggiuntivo.

La **criticità principale** riguarda la **gestione degli acquisti da non residenti** ed è avvertita dall'87% del campione. La preoccupazione scende, invece, al 50% con riferimento alle operazioni attive; una buona parte delle aziende, infatti, già da tempo adotta facoltativamente la fatturazione elettronica attiva (evitando l'esterometro) anche verso i non residenti ancorché 1/3 sia rallentato in tale scelta quando si tratta di fatture da emettere in valuta estera. La criticità per gli acquisti è in particolare dovuta dalla nuova tempistica. Lo pensa non solo la grande maggioranza (77%) di chi considera critica la novità (87% *cit*) ma anche la metà (cioè il 4%) di chi considera invece positivamente l'evoluzione (8% del totale). Solo il 5% dichiara di ritenere invece operativamente irrilevanti l'impatto delle novità (percentuale decisamente contenuta rispetto al lato attivo dove il 37% si dichiara invece non particolarmente preoccupato).

Sarà l'ennesima estate da incubo, evidenzia **Marco Cuchel**, Presidente dell'ANC nazionale, quella che i professionisti dovranno affrontare: dal prossimo 1° luglio oltre all'estensione della fatturazione elettronica ai forfetari over 25.000 euro e per le operazioni da/verso San Marino, partiranno anche novità ad impatto generalizzato (ordinari e forfetari compresi) legate al nuovo esterometro. Tralasciando i dubbi su cui si attendono chiarimenti, il problema, sottolinea Cuchel, *“non è il metodo, ossia che il formato diventi lo stesso della FE, ma sono le scadenze a flusso continuo e troppo stringenti rispetto a tempistiche che, nella migliore delle ipotesi, vanno gestite entro il 15 di ogni mese ma in taluni casi anche entro 12 giorni”*. Si tratta di **scadenze indubbiamente inadeguate** rispetto all'operatività di studi e aziende, come evidenzia chiaramente il sondaggio.

Come sistema Confimi Industria, sottolinea **Flavio Lorenzin**, Vicepresidente con delega alla semplificazione e ai rapporti con la PA, *“non siamo contrari al processo in corso, ma non può definirsi semplificazione quella che porta ad una drastica riduzione delle tempistiche per gli operatori”*. Ricordiamo che la totalità delle microimprese affida la tenuta della contabilità al professionista di fiducia o alla propria associazione e la quasi totalità delle altre piccole e medie imprese, anche se la tengono in proprio, dispongono in amministrazione, ben che vada, di una o due persone che entro il giorno 15 devono occuparsi di svariati adempimenti. **Servono pertanto soluzioni di equilibrio** fra esigenze dell'AdE e le difficoltà degli operatori.

A tal riguardo, le due associazioni, nei giorni scorsi, sono tornate a suggerire al Parlamento la ricerca di soluzioni maggiormente distensive. Proroghe o soluzioni che dovrebbero quantomeno assicurare sul fatto che i tutt'altro che improbabili invii tardivi saranno considerati alla stregua di violazioni meramente formali laddove gli operatori abbiano rispettato i rituali termini di annotazione e liquidazione dell'Iva.

ANC Comunicazione
Ufficio stampa Confimi Industria

Allegati

Sondaggio maggio 2022 nuovo esterometro - Proposte ANC e Confimi Industria

Allegato 1

Sondaggio ANC – Confimi Industria maggio 2022




Sondaggio ANC e CONFIMI INDUSTRIA su nuove regole
esterometro luglio 2022, qual è la tua opinione?

Profilo di chi ha risposto	frequenza	volume d'affari fino a					
		100.000	500.000	10.000.000	50.000.000	oltre	nd
Impresa	425	148	120	116	34	7	
Professionista/ced	870 437						
Altro/Non dichiarato	8						

RISPOSTE PER AREA GEOGRAFICA	n.risposte	%
Nord-Est (Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna)	311	36%
Nord-Ovest (Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria)	226	26%
Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)	160	18%
Sud (Abruzzo, Molise, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania)	109	13%
Isole (Sicilia, Sardegna)	64	7%
	870	100%

Hai già aggiornato le procedure software per la gestione dell'esterometro con le modalità della fatturazione elettronica (specifiche 1.7) obbligatorie per le operazioni effettuate da luglio 2022?

SI e lo sto già utilizzando	158	18,16%	66,90%
SI, ma non lo sto ancora utilizzando	424	48,74%	
NO, perché avendo poche operazioni con l'estero utilizzerò quelle gratuite dell'Agenzia delle entrate	64	7,36%	33,10%
NO	224	25,75%	
	870		100,00%




Puoi indicare approssimativamente i costi dell'aggiornamento?

Compreso nel canone di assistenza	381	46,18%
Fino a 200€	184	22,30%
Da 200€ a 1000€	212	25,70%
Da 1000€ a 2000€	33	4,00%
Più di 2000€	15	1,82%
Totale risposte	825	
non risposto	45	
	870	

Acquisti territoriali di servizi (TD17) o beni (TD19), diversi dalle importazioni (ad esempio acquisti tramite Internet di beni che si trovano già in Italia)

Le nuove regole prevedono l'invio del singolo flusso XML entro il giorno 15 del mese successivo all'arrivo della fattura (integrazione fattura fornitore UE) o di effettuazione dell'operazione (autofattura per acquisto da fornitore extra UE). Come giudichi l'impatto?

Novità utile sia per modalità che tempistica	34	3,94%	7,76%
Novità utile per la sola modalità	33	3,82%	
Novità molto critica (difficile rispettare i termini)	665	77,06%	87,60%
Novità mediamente critica	91	10,54%	
Novità irrilevante	40	4,63%	4,63%
Totale risposte	863	100,00%	100,00%
non risposto	7		
	870		



La novità risulta critica per l'87,6% del campione totale (863 risposte) e per il 77,06% è molto critica per la tempistica difficile da rispettare. Anche chi giudica utile la novità (il 7,76%) ha tuttavia riserve sulla tempistica (il 3,82% considera infatti utile la novità solo per la modalità e non anche per la tempistica).

Scomponendo il dato per fascia di fatturato la tempistica è molto critica soprattutto per le imprese più piccole: 79,25% per quelle fino a euro 500 mila di fatturato (265 risposte). La criticità scende al 57,14% per le imprese oltre euro 500 mila e fino a 10 milioni (112 risposte) ed è più contenuta, ma pure sempre elevata, fra quelle con fatturato da 10 a 50 milioni per le quali la preoccupazione è rilevata dal 52,94% del campione (34 risposte).

E' mediamente critica per il 7,92% delle imprese fino a 500 mila di fatturato; il 18,75% delle imprese oltre 500 mila e fino a 10 milioni; il 17,65% di quelle da 10 a 50 milioni di fatturato.


Solo per il 7,76% del totale la novità è utile e per il 4,63% la novità è operativamente irrilevante.

Scomponendo i dati risulta che la novità convince poco anche le PMI più strutturate (da 10 a 50 milioni di fatturato). Solo il 17,65% di queste considera infatti utile la novità e il 11,76% la considera irrilevante.

Acquisti intracomunitari di beni da fornitori UE (TD18)

Le nuove regole prevedono l'invio del flusso XML entro il giorno 15 del mese successivo all'arrivo della fattura. Come giudichi l'impatto?

Novità utile sia per modalità che tempistica	34	3,93%	87,30%
Novità utile per la sola modalità	34	3,93%	
Novità molto critica (difficile rispettare i termini)	648	74,83%	
Novità mediamente critica	108	12,47%	
Novità irrilevante	42	4,85%	
Totale risposte	866	100,00%	
non risposto	4		
	870		



La novità risulta critica per l'87,3% del campione totale (866 risposte) e per il 74,83% è molto critica per la tempistica difficile da rispettare

Scomponendo il dato per fascia di fatturato la tempistica è molto critica soprattutto per le imprese più piccole: 80,08% per quelle fino a euro 500 mila di fatturato (266 risposte). La criticità scende al 53,51% per le imprese oltre euro 500

mila e fino a 10 milioni (114 risposte) ed è più contenuta, ma pure sempre elevata, fra quelle con fatturato da 10 a 50 milioni per le quali la preoccupazione è rilevata dal 44,12% del campione (34 risposte).

È mediamente critica per il 7,89% delle imprese fino a 500 mila di fatturato; il 20,18% delle imprese oltre 500 mila e fino a 10 milioni; il 26,47% di quelle da 10 a 50 milioni di fatturato.

Solo per il 7,85% del totale la novità è utile e per il 4,85% la novità è operativamente irrilevante.

Scomponendo i dati risulta che la novità convince poco anche le PMI più strutturate (da 10 a 50 milioni di fatturato). Solo il 17,65% di queste considera infatti utile la novità e il 11,76% la considera irrilevante

Acquisti extraterritoriali (N2.2.) di servizi (TD17) o beni (TD18).

Ti è chiara quale sia la tempistica?

Si	301	35,29%
No	552	64,71%
Totale risposte	853	100,00%
non risposto	17	
	870	



Eliminazione della possibilità, ex DPR 695/96, di utilizzare il documento riepilogativo TD12 delle fatture di importo inferiore ad € 300

Esempio per piccoli acquisti su internet di cui è difficile intercettare i dati del fornitore. Come giudichi l'impatto?

Critico (la procedura era utile)	324
Irrelevante (mai usata)	541
Totale risposte	865
non risposto	5
	870

Quali dei seguenti ripieghi pensi di adottare laddove non riuscissi a rispettare i nuovi (più stringenti) termini di trasmissione dei dati?

Gestisco l'operazione in modalità analogica (nei termini rituali) e rinvio l'invio tardivo dei flussi esterometro	112	13,01%
Gestisco l'operazione in modalità analogica (nei termini rituali) e non trasmetto nulla all'AdE (sanzione € 2 a fattura con massimo € 400 mensili)	89	10,34%
Non so (attendo chiarimenti)	660	76,66%
Totale risposte	861	100,00%
non risposto	9	
	870	

Operazioni attive. La trasmissione del flusso esterometro va eseguita entro gli stessi termini (immediati o differiti) della fatturazione e con le stesse modalità della FE, anche nel caso di emissione analogica (cartacea) della fattura stessa.

Come giudichi l'impatto?

Novità utile sia per modalità che tempistica	50	5,79%
Novità utile solo per la modalità	57	6,60%
Molto critica	274	31,75%
Mediamente critica	163	18,89%
Novità irrilevante (adotto la fatturazione elettronica anche verso clienti esteri)	319	36,96%
Totale risposte	863	100,00%
non risposto	7	
	870	



Operazioni attive contrattualmente in valuta estera (es. servizi internazionali o cessioni intra).

Che tipo di soluzione adottati?

	ripartizione totale		metodo
Emetto fattura analogica in valuta estera a cui faccio seguire esterometro in Euro	88	10,27%	31,4%
Emetto fattura elettronica con doppia indicazione come evidenziato nella FAQ AdE n. 64 ed evito esterometro	192	22,40%	68,6%
Non so/non ho il caso	577	67,33%	/
Totale risposte	857	100,00%	100,00%
non risposto	13		
	870		



Vendite a distanza verso consumatori di altro Stato membro (B2C) con adesione al regime dello sportello unico OSS.

Fermo restando l'esonero dall'obbligo di fatturazione, ritieni chiara la normativa in merito o meno all'obbligo dell'esterometro per dette operazioni?

Si	31	3,61%
No, ma per superare i dubbi emetto (suggerisco di emettere nel caso di risposta fornita da uno consulente) fattura elettronica anche se vige l'esonero	152	17,69%
No, ma emetto comunque fattura elettronica anche per non perdere il plafond su dette operazioni come precisato nella risposta n. 802/2021	60	6,98%
Non so/non ho il caso	616	71,71%
Totale risposte	859	100,00%
non risposto	11	
	870	

Dal 13 settembre 2021 è possibile (per i soggetti trimestrali) la possibilità di fruire delle bozze precompilate dei registri Iva e delle Li.Pe.

Hai provato a fruire di detto servizio? Ritieni interessante questa soluzione?

Si e lo trovo utile (ancorché si tratti di un servizio sperimentale che al momento richiede molte modifiche all'utente)	16	1,85%	
Si, ma non lo trovo utile	40	4,63%	
No, mai provato ma proverò	106	12,28%	
No, non mi interessa perché riguarda solo i registri Iva e non potrà mai sostituire i software gestionali	461	53,42%	81,23%
No	240	27,81%	93,51%
Totale risposte	863	100,00%	
non risposto	7		
	870		



Reverse charge interno TD16 (ad esempio fattura imprese pulizia, idraulico, ecc).

A normativa vigente, lato cessionario/committente, non è obbligatoria la trasmissione di alcun flusso all'AdE. L'invio del TD16 può essere utile per chi vuole sostituire la conservazione analogica

tradizionale con la conservazione sostitutiva a norma dell'integrazione. Si chiede di esprimere la propria opinione sulla seguente proposta di modifica delle specifiche tecniche (già all'attenzione dell'AdE):

- (i) il fornitore emette fattura indicando l'imponibile (es. 100), la specifica natura N6.x e l'aliquota dell'operazione (4 ... 22%) ma non anche l'Iva (totale fattura rimane 100);
- (ii) l'AdE, ai fini delle precompilate, applica in automatico il reverse charge nella posizione del cessionario/committente leggendo l'aliquota e l'imponibile dalla FE del fornitore rendendo irrilevante (a tal fine) l'invio del flusso TD16 (salvo nei casi di rettifica).

Condivido (la soluzione scongiura l'ipotesi di una futura imposizione normativa dell'uso obbligatorio anche del TD16)


Non condivido

Non so

Totale risposte

non risposto

413	48,02%	Condivido	70,72%
171	19,88%	Non condivido	29,28%
276	32,09%		
860	100,00%	584	100,00%
10			
870			



Allegato 2

Proposte emendative suggerite da ANC e Confimi Industria

20 maggio 2022

D.L. 36/2022 – AS 2598

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Termini versamento Iva acquisti in reverse charge soggetti forfetari

Testo emendamento

Nell'articolo 18 del D.L. 36/2021 è aggiunto il seguente il seguente comma.

Nell'articolo 1, comma 58, della legge n. 190/2014 è aggiunta la seguente disposizione: *“Per i termini di versamento dell’Iva relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 n. 542.”*

Motivazioni

L’Agenzia delle entrate ha precisato che anche i forfetari di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014 quando effettuano acquisti in *reverse charge*, sono soggetti passivi (circ. AdE 10/E/2016 § 4.1.2; circ. AdE 14/E/2015; circ. AdE 59/E/2010) e pertanto detti acquisti devono sempre essere accompagnati (attualmente entro il 16 del mese successivo) dal versamento con F24 dell’Iva. Fanno eccezione solamente gli acquisti intracomunitari (anche oggetto di vendite a distanza) entro la soglia di € 10.000 annui (articolo 38 comma 5 lettera c) del D.L. 313/93. La proposta mira ad introdurre il termine trimestrale (in luogo di quello mensile) entro il quale i soggetti **forfetari** possono procedere con il versamento dell’Iva relativa agli acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge interno e, ove previsto, internazionale. È paradossale, infatti, che soggetti di ridottissime dimensioni non possano quantomeno fruire, laddove ritenuto più favorevole, dei termini ordinariamente riconosciute agli operatori più strutturati che applicano il regime della liquidazione Iva trimestrale ai sensi dell’articolo 7 del dPR 542/99 ai cui termini (16 maggio; 20 agosto; 16 novembre e 16 marzo). Non sono necessarie coperture giacché la norma citata (comma 3) prevede che il versamento trimestrale sia maggiorato dell’1% a titolo di interesse. Il contribuente ha la facoltà di eseguire il versamento mensilmente senza detta maggiorazione.

Semplificazione termine annotazione acquisti in reverse charge soggetti con liquidazione trimestrale (precisazione normativa)

Testo emendamento

Nell'articolo 18 del D.L. 36/2021 è aggiunto il seguente comma.

Il comma 3-bis dell'articolo 7 del d.P.R. 542 del 14/10/1999 è sostituito dal seguente: *“I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. I medesimi termini rilevano anche ai fini dell'annotazione effettuata per gli acquisti in inversione contabile ai sensi dell'articolo 17 e 74 del medesimo decreto nonché, per gli acquisti intracomunitari, ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.L. n. 331/93.”*

Motivazioni

Trattasi di precisazione normativa volta a chiarire che i termini previsti dall'articolo 7 del DPR 542/99 per le annotazioni nel registro di cui all'articolo 23 valgono sia per le operazioni attive che per quelle passive in inversione contabile.

Termini trasmissione dati esterometro – proroga modalità e tempistica (proposta 1)

Testo emendamento

Nell'articolo 18 del D.L. 36/2021 è aggiunto il seguente comma.

All'articolo 1, comma 3-bis, alinea, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2023, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2, ferma restando la facoltà di provvedere secondo il formato del comma 2 anche prima della data suddetta.»


Motivazioni

L'emendamento propone la proroga al 1° gennaio 2023 delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 in materia sia di modalità che di tempistica di comunicazione dei dati relativi, ferma restando la possibilità del contribuente di scegliere se utilizzare la nuova modalità basata sulla fatturazione elettronica. Secondo un sondaggio promosso da ANC e Confimi Industria nel mese di maggio 2022 (ancora in corso di raccolta) risulta che meno del 19% sta già utilizzando le nuove modalità e che oltre il 25% non ha ancora aggiornato le procedure software.

Hai già aggiornato le procedure software per la gestione dell'esterometro con le modalità della fatturazione elettronica (specifiche 1.7) obbligatorie per le operazioni effettuate da luglio 2022?

SI e lo sto già utilizzando
SI, ma non le sto ancora utilizzando
NO, perché avendo poche operazioni con l'estero utilizzerò quelle gratuite dell'Agenzia delle entrate
NO

156	18,55%	66,59%
404	48,04%	
61	7,25%	33,41%
220	26,16%	
841	100,00%	




Molto critica risulta altresì la gestione della nuova tempistica in particolare per gli acquisti da non residenti che, secondo la nuova disciplina, vanno trasmessi al più tardi entro il 15 di ogni mese. La tempistica è inadeguata per l'87% circa degli operatori.

La novità risulta critica per l'87,44% del campione totale (836 risposte) e per il 76,91% è molto critica per la tempistica difficile da rispettare. Anche chi giudica utile la novità (il 7,78%) ha tuttavia riserve sulla tempistica: il 3,95% considera infatti utile la novità solo per la modalità e non anche per la tempistica.

Acquisti territoriali di servizi (TD17) o beni (TD19), diversi dalle importazioni (ad esempio acquisti tramite Internet di beni che si trovano già in Italia)

Le nuove regole prevedono l'invio del singolo flusso XML entro il giorno 15 del mese successivo all'arrivo della fattura (integrazione fattura fornitore UE) o di effettuazione dell'operazione (autofattura per acquisto da fornitore extra UE). Come giudichi l'impatto?

Novità utile sia per modalità che tempistica	32	3,83%	7,78%
Novità utile per la sola modalità	33	3,95%	
Novità molto critica (difficile rispettare i termini)	643	76,91%	87,44%
Novità mediamente critica	88	10,53%	
Novità irrilevante	40	4,78%	4,78%
Totale risposte	836	100,00%	100,00%
non risposto	5		
	841		



Si osserva, infine, che le nuove modalità hanno la finalità di agevolare l'AdE nell'acquisizione più celere dei dati ai fini di migliorare il processo delle precompilate. Processo che al momento è giudicato di interesse da meno del 2% del campione e che comunque non potrà sortire alcuna effetto per il 2022.

Dal 13 settembre 2021 è possibile (per i soggetti trimestrali) la possibilità di fruire delle bozze precompilate dei registri Iva e delle Li.Pe. Hai provato a fruire di detto servizio? Ritieni interessante questa soluzione?

Si e lo trovo utile (ancorché si tratti di un servizio sperimentale che al momento richiede molte modifiche all'utente)	16	1,92%	
Si, ma non lo trovo utile	39	4,67%	
No, mai provato ma proverò	105	12,57%	
No, non mi interessa perché riguarda solo i registri Iva e non potrà mai sostituire i software gestionali	443	53,05%	80,84%
No	232	27,78%	93,41%
Totale risposte	835	100,00%	
non risposto	6		
	841		



Si consideri, infine, che la gran parte dei piccoli operatori affida la tenuta della contabilità a soggetti specializzati e che – in particolare per quanto riguarda gli acquisti tramite e-commerce – le informazioni vengono spesso (e a fatica) rintracciate attraverso gli estratti conto di banca e carte di credito. Informazioni che generalmente non sono disponibili prima del 20 del mese successivo e quindi comunque oltre la scadenza del 15 prevista dalle nuove disposizioni.

Termini trasmissione dati estero metro – proroga solo tempistica (proposta 2)

Testo emendamento

Nell'articolo 18 del D.L. 36/2021 è aggiunto il seguente comma.

All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è aggiunta la seguente disposizione: «*Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023 gli operatori possono trasmettere i dati, secondo il formato del comma 2, al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento*».

Motivazioni

A differenza della precedente proposta l'emendamento mantiene le attuali scadenze trimestrali fino alla fine del 2023, salvo imporre l'uso della nuova modalità tecnica basata sulla fatturazione elettronica a partire dal 1° luglio 2022. Gli operatori potranno così adeguarsi alle nuove procedure potendo confidare nell'attuale tempistica.

Termini trasmissione dati esterometro – proroga solo tempistica (proposta 3)

Testo emendamento

Nell'articolo 18 del D.L. 36/2021 è aggiunto il seguente comma.

All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è aggiunta la seguente disposizione: *«Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 gli operatori possono trasmettere i dati, secondo il formato del comma 2, al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento».*

Motivazioni

A differenza della precedente proposta l'emendamento mantiene le attuali scadenze trimestrali fino alla fine del **2022**, salvo imporre l'uso della nuova modalità tecnica basata sulla fatturazione elettronica a partire dal 1° luglio 2022. Gli operatori potranno così adeguarsi alle nuove procedure potendo confidare nell'attuale tempistica.

Trasmissione dati esterometro con il flusso della fattura elettronica – precisazioni sanzionatorie

Testo emendamento

Nell'articolo 18 del D.L. 36/2021 è aggiunta il seguente il seguente comma.

Nell'articolo 11, comma 2-quater, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 è aggiunto il seguente periodo: "L'eventuale tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica non sono anche sintomo di violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6 laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'Iva ovvero, laddove il contribuente intenda avvalersi dell'esonero dalla tenuta dei registri e delle altre semplificazioni di cui all'articolo 4 del d.Lgs. 127/2015, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento".

Motivazioni

Con il testo dell'emendamento viene chiarito che eventuali comunicazioni tardive effettuate ai fini dell'esterometro in base alle nuove modalità della fatturazione elettronica (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs 127/2015 come modificato dall'art. 1, comma 1103, della L. 178/2020 e dall'articolo 5, comma 14-ter del DL. 146/2021) che entreranno in vigore dal 1/7/2022 non configurano anche violazione Iva ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs 471/97 (omessa/tardiva fatturazione di operazioni imponibili, non imponibili, non territoriali o di omessa/tardiva applicazione del reverse charge) laddove l'operazione abbia regolarmente

concorso alla liquidazione Iva mensile/trimestrale di riferimento o comunque sia stata trasmessa entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento laddove il contribuente voglia avvalersi dell'esonero dall'obbligo di tenuta dei registri Iva e – per i soggetti con liquidazione trimestrale - delle altre semplificazioni (precompilate LI.PE. e DAI) previste dall'articolo 4 del d.Lgs 127/2015 e dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 183994 del 9/7/2021.

Detrazione Iva fatture di fine anno (rimuovere l'eccezione)

Testo emendamento

Nell'articolo 18 del D.L. 36/2021 è aggiunto il seguente comma.

All'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 come modificato dall'art. 14, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 sono abrogate le seguenti parole: *“fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”*.

Motivazioni

Le modifiche introdotte dal legislatore con il D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 hanno chiarito che la detrazione può essere retro imputata al mese di esigibilità purché i documenti ricevuti (fatture e bollette) ricevuti siano annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 14/E/2019 § 3.4 è stato precisato che tale disposizione si applica anche a coloro che liquidano l'imposta con cadenza trimestrale.

La norma, tuttavia, contiene un'eccezione *“per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”*. La citata eccezione (essenzialmente per le fatture di fine anno recapitate i primi giorni dell'anno successivo o comunque per quelle relative ad operazioni del mese di dicembre emesse e recapitate entro il successivo 15 gennaio) **crea inutili complicazioni non più giustificabili** a seguito dell'abrogazione, per l'effetto dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, della comunicazione dei dati fatture (c.d. spesometro) di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010 (art. 1, comma 916, della L. 205/2017). Ancorché limitatamente alla suddetta eccezione la norma italiana si presta ai seguenti rischi¹:

- violazione del principio di equivalenza giacché il principio della detrazione immediata (alla duplice condizione dell'esigibilità e del possesso del documento) non funziona uniformemente nel corso dell'anno;
- violazione del principio di neutralità dell'Iva giacché una fattura elettronica trasmessa e pagata a fine anno (ad esempio il 31 dicembre) potrebbe risultare recapitata dal Sistema di Interscambio solo nell'anno successivo (ad esempio il 1° gennaio).

È di tutta evidenza che i tempi siano oltremodo maturi per abrogare la suddetta eccezione e rendere omogeneo 12 mesi su 12 le modalità di esercizio del diritto alla detrazione.

¹ Peraltro, oggetto di una denuncia inoltrata a marzo 2020 alla Commissione UE da ANC e Confimi Industria.